



Elio Villa
Studio notarile

via Luigi Galvani n. 29
Bolzano (BZ)

Repertorio n. **51.033** Raccolta n. **27.072**

ATTO DI RETTIFICA e DI MODIFICA ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE

**"Fondazione Contessa Lene Thun
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.)"**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno tredici ottobre duemilaventuno, alle ore 8.30,
in Bolzano, presso la sede della "Fondazione Contessa Lene Thun Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.), in via Luigi Galvani n. 29,
innanzi a me dott. **ELIO VILLA**, notaio in Bolzano, iscritto presso il Collegio Notarile di Bolzano,

è presente il signor

- **THUN HOHENSTEIN PETER**, nato ad Innsbruck (A) il 23 febbraio 1955 e residente a Terlano (BZ), via Bolzano n. 5, cittadino italiano, codice fiscale THNPTR55B23Z102O;

- il quale interviene al presente atto nella sua qualità di fondatore della fondazione

"Fondazione Contessa Lene Thun

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.)",

con sede a Bolzano, via Luigi Galvani n. 29, codice fiscale 02490260219, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano col numero 9;

- autorizzato in forza dell'art. 8.) punto 2. del vigente statuto.

Detto comparente, della cui identità personale, io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto ed all'uopo

premette quanto segue:

- con atto di modifica allo statuto della Fondazione di data 12 maggio 2021, ai miei rogiti, Repertorio n. 50.366 e Raccolta numero 26.546, registrato a Bolzano il 21 maggio 2021 al n. 11274 Serie 1T, il fondatore ha deciso di adottare - sotto la **condizione sospensiva dell'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonché del venir meno della normativa di cui agli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, inerenti le Onlus** - il nuovo testo dello statuto della Fondazione;

- che il testo di statuto adottato andrà a sostituire quello attuale al verificarsi della condizione sopra riportata e comunque **non prima del termine stabilito dall'art. 104 secondo comma del D.Lgs. n. 117/2017** e che sino a tale termine conserverà piena efficacia lo statuto attualmente in vigore;

- con atto integrativo e di modifica allo statuto della Fondazione di data 17 giugno 2021, ai miei rogiti, Repertorio n. 50.581 e Raccolta n. 26.714, registrato a Bolzano il 2 luglio 2021 al n. 14897 Serie 1T, il fondatore ha modificato ulteriormente l'art. 6) del nuovo statuto riguardante l'organo amministrativo della società;

- il Fondatore evidenzia che sarebbe opportuno rielencare le attività diverse, strumentali e secondarie che la Fondazione può esercitare, riportate nell'art. 3.3 del nuovo statuto; egli evidenzia inoltre che per mero errore di scrittura, l'art. 17 del nuovo statuto riguardante l'erogazione delle rendite riporta invece quanto previsto in caso di estinzione della Fondazione;

un tanto premesso quale parte integrante e sostanziale del presente at-

Registrato a **Bolzano**
in data **21/10/2021**
al n. **23094**
Serie **1T**
Euro **200,00**

to
mi dichiara quanto segue:

1.

- l'articolo 3) dello statuto viene riformulato come segue:

"ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'

3.1 Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.2 Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione esercita (e/o potrà esercitare), in via esclusiva o principale, in Italia e all'estero, le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, l. n. 328 del 2000 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla l. n. 104 del 1992 e alla l. n. 112 del 2016;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. del 14 febbraio 2001;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della l. n. 53 del 2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- formazione universitaria e post-universitaria;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla l. n. 166 del 2016, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017;

3.3 Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dall'organo amministrativo.

In particolare la Fondazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo e nei limiti della normativa sopra richiamata, potrà:

a) stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;

b) partecipare ad associazioni, società, enti e istituzioni, pubbliche e private, italiane o straniere, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, purché, se trattasi di enti privati, siano Enti del Terzo Settore o abbiano veste e/o natura equipollente qualora l'ente sia costituito all'estero;

c) promuovere e organizzare seminari, stabilmente e/o saltuariamente, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti culturali, iniziative ed eventi promozionali, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema educativo e formativo, nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;

d) collaborare ed instaurare relazioni con enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;

e) sostenere le attività di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;

- f) *compiere studi e ricerche;*
- g) *curare l'attività editoriale, anche attraverso la stampa dei risultati di studi e di ricerche proprie e l'edizione di opere di terzi;*
- h) *realizzare, gestire, affittare, locare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali necessari per l'espletamento della propria attività;*
- i) *promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, allo scopo di facilitare studi e attività della Fondazione, promuovendo anche incontri e convegni;*
- j) *favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei propri fini, purché siano Enti del Terzo Settore;*
- k) *stipulare atti o contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;*
- l) *amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti.*

3.4 *Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.*

3.5 *In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.*

3.6 *Nella scelta delle attività la Fondazione osserva i seguenti principi: le attività della Fondazione devono essere svolte nel pieno rispetto dei valori e della filosofia di vita della Contessa Lene Thun, riassumibili nei seguenti assunti:*

la Contessa provava e regalava gioia attraverso: la creatività; amava la natura; diffondeva calma e calore; stimava ogni singolo dipendente e dimostrava rispetto per le loro famiglie; rispettava e univa le culture e i diversi gruppi etnici; aveva la capacità di seguire la tradizione ed essere aperta al nuovo; era affascinata dalla cultura storica e dal mondo dei miti, realizzava i suoi sogni ed ispirava altri a sognare.

3.7 *La Fondazione, potrà, tra l'altro, stipulare accordi con Istituzioni pubbliche e private, associazioni e movimenti organizzati di qualunque natura per la più libera ed idonea fruizione o attivazione di servizi, studi ed attività connesse con lo scopo della stessa."*

2.

- l'articolo 17) dello statuto viene riformulato come segue:

"ART. 17) EROGAZIONE DELLE RENDITE

Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per la realizzazione dei suoi scopi."

- Si dà atto che, a seguito della modifica effettuata, lo statuto della Fondazione, con la sola modifica apportata agli articoli 3) e 17) ed invariato nel resto, viene a risultare come dal testo, che si allega al Presente atto sub "A". Il testo dello statuto andrà a sostituire quello attuale sotto la **condizione so-**

spensiva dell'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonché del venir meno della normativa di cui agli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, inerenti le Onlus e comunque non prima del termine stabilito dall'art. 104 secondo comma del D.Lgs. n. 117/2017; sino a tale termine conserverà piena efficacia lo statuto attualmente in vigore.

- Il Fondatore è autorizzato ad apportare al presente atto e all'allegato statuto, le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale.

SPESE

Le spese e le imposte del presente atto sono a carico della Fondazione.

La parte dispensa me notaio dalla lettura dell'allegato.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale, ad eccezione dell'allegato, ho dato lettura al comparente, che a mia domanda lo dichiara conforme alla propria volontà e lo sottoscrive unitamente a me notaio a norma di legge, alle ore 8.40.

Scritto a macchina da una persona di mia fiducia su quattro facciate di un foglio.

F.TO THUN HOHENSTEIN PETER

L.S. ELIO VILLA

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita una fondazione sotto la denominazione "**Fondazione Lene Thun Ente Terzo Settore**", in sigla "Fondazione LeneT ETS" in lingua tedesca "Lene Thun Stiftung Körperschaft des Dritten Sektors" in sigla "LeneT Stiftung KDS", in lingua inglese "Lene Thun Foundation Third Sector Organization", in sigla "LeneT Foundation TSO".

Solo a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, la Fondazione potrà utilizzare l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e avrà l'obbligo di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2) SEDE

La sede della Fondazione è stabilita in Comune di **Bolzano** (BZ), con indirizzo, attualmente, in **via Luigi Galvani n. 29**.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi il tutto sia in territorio nazionale che all'estero; ai sensi dell'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'

3.1 Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.2 Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione esercita (e/o potrà esercitare), in via esclusiva o principale, in Italia e all'estero, le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, l. n. 328 del 2000 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla l. n. 104 del 1992 e alla l. n. 112 del 2016;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. del 14 febbraio 2001;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della l. n. 53 del 2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla l. n. 166 del 2016, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017;

3.3 Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dall'organo amministrativo.

In particolare la Fondazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo e nei limiti della normativa sopra richiamata, potrà:

- a) stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
- b) partecipare ad associazioni, società, enti e istituzioni, pubbliche e private, italiane o straniere, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, purché, se trattasi di enti privati, siano Enti del Terzo Settore o abbiano veste e/o natura equipollente qualora l'ente sia costituito all'estero;

Se

E. U.



- c) promuovere e organizzare seminari, stabilmente e/o saltuariamente, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti culturali, iniziative ed eventi promozionali, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema educativo e formativo, nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;
- d) collaborare ed instaurare relazioni con enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;
- e) sostenere le attività di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;
- f) compiere studi e ricerche;
- g) curare l'attività editoriale, anche attraverso la stampa dei risultati di studi e di ricerche proprie e l'edizione di opere di terzi;
- h) realizzare, gestire, affittare, locare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali necessari per l'espletamento della propria attività;
- i) promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, allo scopo di facilitare studi e attività della Fondazione, promuovendo anche incontri e convegni;
- j) favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei propri fini, purché siano Enti del Terzo Settore;
- k) stipulare atti o contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
- l) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti.

3.4 Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

3.5 In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

3.6 Nella scelta delle attività la Fondazione osserva i seguenti principi:

le attività della Fondazione devono essere svolte nel pieno rispetto dei valori e della filosofia di vita della Contessa Lene Thun, riassumibili nei seguenti assunti:

la Contessa provava e regalava gioia attraverso: la creatività; amava la natura; diffondeva calma e calore; stimava ogni singolo dipendente e dimostrava rispetto per le loro famiglie; rispettava e univa le culture e i diversi gruppi etnici; aveva la capacità di seguire la tradizione ed essere aperta al nuovo; era affascinata dalla cultura storica e dal mondo dei miti, realizzava i suoi sogni ed ispirava altri a sognare.

3.7 La Fondazione, potrà, tra l'altro, stipulare accordi con Istituzioni pubbliche e private, associazioni e movimenti organizzati di qualunque natura per la più libera ed idonea fruizione o attivazione di servizi, studi ed attività connesse con lo scopo della stessa.

ART. 4) DURATA

La Fondazione ha durata a tempo indeterminato.

TITOLO II PATRIMONIO

ART. 5) PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione e dal Fondo di gestione:

Il Fondo di dotazione, intangibile, è costituito:

- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno alla Fondazione, con destinazione espressa al patrimonio, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dallo Stato Italiano o da altri Stati stranieri e persone giuridiche internazionali e/o sovranazionali di qualsiasi genere e natura, da enti territoriali o da altri enti pubblici italiani, di qualsiasi genere e natura.

Il fondo di gestione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima non destinati al patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato italiano, da enti territoriali o da altri enti pubblici, di qualsiasi genere e natura, che non siano espressamente destinati al Patrimonio;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dal Fondatore;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione.

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della Fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.

Ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la Fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

TITOLO III

DIREZIONE E CONTROLLO

ART. 6) ORGANO AMMINISTRATIVO

La Fondazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, secondo il numero determinato al momento della nomina.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Nell'ipotesi di cessazione della carica dell'amministratore fondatore (per morte, dimissioni o altra causa), nella qualità di amministratore o di membro del consiglio di amministrazione subentra l'erede indicato nel testamento dello stesso fondatore.

L'organo amministrativo resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Se

Gi. U.



In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è ricostituito.

Gli amministratori cessano dalle loro funzioni nei seguenti casi:

- revoca;
- rinuncia;
- morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- estinzione della fondazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo amministrativo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo e al sindaco unico, ovvero al presidente del collegio sindacale.

La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori, ovvero, in caso contrario, dal momento in cui la stessa è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

Se rimane in carica più della metà degli amministratori, gli altri provvedono a sostituirli.

Se viene a mancare più della metà degli amministratori, non si dà luogo a cooptazione e si provvede alla sostituzione degli amministratori mancanti secondo le regole previste dal presente statuto per la nomina dell'organo amministrativo a seguito di scadenza del termine della carica.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Alla nomina e alla revoca del nuovo organo amministrativo provvede il fondatore, ovvero, in sua assenza, i suoi eredi, all'unanimità. In tutti i casi in cui non possano trovare applicazione le suddette modalità di nomina e sostituzione dell'organo amministrativo, alle stesse provvede l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 7) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento del suo scopo. L'organo amministrativo, qualora costituito in forma di consiglio di amministrazione, ai sensi del successivo articolo 8, può delegare una o più attività e la correlata rappresentanza, ad uno o più consiglieri delegati.

L'organo amministrativo può inoltre nominare, ove ritenuto opportuno, un Direttore Generale, determinandone compiti, natura e durata dell'incarico, nonché l'eventuale compenso.

ART. 8) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Quando l'organo amministrativo sia costituito in un consiglio di amministrazione, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti, ove non vi abbia provveduto il fondatore, ovvero, in sua assenza i suoi eredi.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche fuori dal Comune dove ha sede la fondazione, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere, l'organo di controllo o il fondatore, ovvero, in sua assenza i suoi eredi.

La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 3 (tre) giorni.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; se il consiglio è composto da più di due membri, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica, il Direttore Generale, ove nominato, e l'organo di controllo.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

ART. 9) COMPENSO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO

All'organo amministrativo non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio.

ART. 10) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della Fondazione spetta al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.

La rappresentanza della Fondazione spetta anche ai consiglieri delegati, ove presenti, ai Direttori Generali, ove nominati, e ai procuratori, ove istituiti, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di delega o nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e, ove nominati, i direttori generali rispondono nei confronti della Fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 12) ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione deve nominare un organo di controllo, sia in forma monocratica che collegiale.

Alla nomina dell'organo di controllo provvede il fondatore, ovvero, in sua assenza, i suoi eredi, all'unanimità.

Qualora sia nominato in forma collegiale, il collegio sindacale dovrà essere composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco, qualora l'organo di controllo sia monocratico, o i sindaci, qualora l'organo di controllo sia collegiale, restano in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Se

E. U.



Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti della Fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 13) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 12 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti sulla Fondazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Alla nomina del revisore legale dei conti provvede il fondatore, ovvero, in sua assenza i suoi eredi diretti, i quali provvedono all'unanimità.

Il collegio dei revisori, ove la revisione legale dei conti sia affidata a organo collegiale, si compone di 3 membri.

Il revisore legale dei conti, sia se nominato in forma monocratica, sia se nominato in forma collegiale o come società di revisione, resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione della Fondazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile della Fondazione;
- si esprimono, con apposite relazioni, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti della Fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

ART. 14) COMITATO CONSULTIVO

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare, ove ritenuto opportuno, uno o più consulenti o professionisti esterni aventi funzione meramente consultiva e non vincolante. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì istituire un Comitato interno alla Fondazione, composto da un numero partecipanti variabile, avente funzione meramente consultiva e mai vincolante sulle materie e attività di interesse della Fondazione. I consulenti, professionisti e i partecipanti il

Comitato Consultivo potranno essere scelti tra professionisti e/o soggetti (persone fisiche, giuridiche o enti) qualificati e/o esperti in un determinato settore o attività di interesse della Fondazione, sia per il ruolo rivestito in altri enti, sia per le specifiche competenze, sia per le specifiche attività dagli stessi svolte.

La durata della carica di ciascun componente del Comitato consultivo è individuata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, così come eventuali compensi per l'attività svolta. I componenti del Comitato sono revocabili in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione, così come il Comitato potrà essere sciolto in ogni momento sempre con decisione del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato consultivo, qualora istituito, potrà: formulare proposte motivate sulle iniziative della Fondazione; esprimere pareri su programmi ed attività; valutare i risultati conseguiti in ordine alle iniziative della Fondazione. Il Comitato, qualora richiesto dal Consiglio di Amministrazione, dovrà dotarsi di un regolamento interno che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione medesimo e che ne disciplinerà il funzionamento.

TITOLO IV BILANCIO

ART. 15) BILANCIO

L'esercizio della Fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, o comunque non oltre il termine massimo consentito dalla legge, l'organo amministrativo redige il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo amministrativo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 16) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

ART. 17) EROGAZIONE DELLE RENDITE

Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per la realizzazione dei suoi scopi.

TITOLO V MODIFICAZIONI DELLO STATUTO - TRASFORMAZIONE FUSIONE E SCISSIONE

ART. 18) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto devono essere decise dal fondatore, ovvero, in sua assenza, dai suoi eredi, all'unanimità.

ART. 19) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

La trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 *octies*, comma 4, cod. civ., può essere disposta purché soci della società siano enti non lucrativi.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 *bis* cod. civ., la trasformazione in associazione, la fusione e la scissione della fondazione sono decise dal fondatore, ovvero, in sua assenza, dai suoi eredi, all'unanimità.

Ai sensi dell'art. 42 *bis*, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

TITOLO VI ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 20) ESTINZIONE

Fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, cod. civ., la Fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione della Fondazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 21) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione della Fondazione si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio, provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possano essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

ART. 22) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, ovvero alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.


TITOLO VII **DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 23) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.

ART. 24) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di fondazioni.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]